

Giudice di Pace di Frosinone –14 novembre 2005. sent. n. 1174 – GdP Dott.ssa Caterina A. Urso

**Infrazioni al Codice della Strada – Contestazione - Verbale di accertamento –
Redazione del verbale in modo difforme al modello VI.I del DpR 16 dicembre 1992,
n. 495 – Nullità.**

Il verbale di accertamento di una infrazione al CdS deve contenere, oltre alla descrizione delle circostanze di fatto nelle quali la violazione è avvenuta, anche l'indicazione di tutti gli elementi idonei a consentire l'esatta identificazione del trasgressore e dell'autovettura contravvenzionata.

Conseguentemente, deve ritenersi nullo il verbale - redatto per violazione dell'art. 142, comma 8, CdS (eccesso di velocità) accertata mediante apparecchiatura autovelox - nel quale siano riportati i dati relativi a due diverse autovetture non essendo, in tal caso, possibile identificare con certezza l'autore della violazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo ricorso depositato in data 03/06/05 XXXXXX XXXXX proponeva opposizione avverso il verbale n. XXXXX del 16/02/05 elevato dalla Polizia Stradale di Frosinone per la violazione dell'art. 142/8 CdS eccedendo: 1) non conformità del verbale al modello VI.I Reg. in quanto riportante due autovetture: XXXXXXXX e XXXXXXXX e non potendosi individuare quale sia quella contravvenzionata; 2) non conformità dello strumento alle caratteristiche richieste non esistendo in Italia Centri di taratura; 3) mancata indicazione della possibilità di prendere visione della documentazione fotografica; 4) verbale non autentificato; concludeva come in epigrafe.

A seguito della notifica del decreto di fissazione udienza per la comparizione delle parti, l'amministrazione opposta non compariva né si costituiva in giudizio né depositava la documentazione relativa all'infrazione contestata, per cui ne veniva dichiarata la contumacia.

All'udienza del 14/11/05, fissata per la comparizione delle parti, il procuratore del ricorrente si riportava al ricorso introduttivo chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.

Il Giudicante, ritenuta la causa sufficientemente istruita, con la documentazione in atti, pronunciava la sentenza dando lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice di Pace, letti gli atti e la documentazione richiamata, richiamate le conclusioni precisate nel verbale di udienza di cui la sentenza è parte integrante, rileva che la domanda di parte ricorrente può essere accolta perché appare fondato il primo motivo di doglianza.

Il ricorrente ha lamentato la mancata chiarezza del verbale opposto perché riportante i dati relativi a due autovetture per cui non è possibile capire quale delle due auto abbia effettivamente superato il limite imposto dall'art. 142 comma 8 CdS. Ciò posto e valutato con prudente apprezzamento le condizioni di accadimento dei fatti lamentati, appare evidente che il verbale di contestazione non riporta fatti attestati dal Pubblico Ufficiale rogante come conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, per cui essi non sono sostenuti da fede privilegiata degli atti suddetti, gli agenti accertatori nel

RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - 2006

pervenire alle loro conclusioni hanno espresso dei giudizi valutativi sulla condotta di guida tenuta dal trasgressore peraltro non identificabile con certezza data l'indicazione di due autovetture, che non hanno potuto verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo, e pertanto possono aver avuto una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento soggettivo o di errore. Ne consegue che non potendosi ritenere sufficientemente provata la responsabilità dell'opponente nella determinazione dei fatti attribuitigli, ai sensi dell'art. 23 u.c. Legge 689/81, l'opposizione va accolta annullando di conseguenza il provvedimento impugnato e con esso tutti gli atti precedenti conseguenti e connessi. Ogni altra doglianza rigettata o comunque assorbita nella retro estesa motivazione.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.